



# COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -  
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162  
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



## DELIBERAZIONE N. 3

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza convocata ai sensi dell'art. 39 comma 3° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 20 – commi 1° e 2° - dello Statuto - in seduta Pubblica – Modalità telematica

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA EX LEGGE 160/2019 - ANNO 2021.**

L'anno **2021** addì **16** del mese di **Marzo**, alle ore **20:30** mediante collegamento da remoto, e segnatamente mediante utilizzo della piattaforma Skype, previa osservanza delle formalità prescritte dal regolamento approvato con Decreto Sindacale n. 4 del 24.03.2020 si è riunito il Consiglio comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti. Alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti e assenti i Consiglieri comunali sotto indicati:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente/Assente
PENNACCHIO ALEX	Sindaco	Presente
GUIZZETTI GIOVANNI	Assessore anziano	Presente
RAPONI SARA	Assessore	Presente
BIANCHI FRANCESCO	Consigliere	Presente
PARISI PATRIZIA	Consigliere	Presente
URGNANI SIMONETTA	Vice Sindaco	Presente
CONTI GIANLUIGI	Consigliere	Presente
SOAVI GIAN LUCA	Consigliere	Presente
MACARIO NICOLA	Assessore	Presente
MARTINELLI GRAZIANO	Consigliere	Presente
BONOMELLI MARCO	Consigliere	Presente
GAZZANI DANIELE	Consigliere	Presente
BENAGLIO GIANANTONIO	Consigliere	Presente

Partecipa il **Segretario Comunale GREGORINI FABIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al regolare svolgimento.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **PENNACCHIO ALEX – Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al N. **3** dell'ordine del giorno.



# COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi  
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162  
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



## DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 16-03-2021

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'argomento l'Assessore Macario Nicola facendo presente che l'articolazione delle aliquote IMU per l'anno 2021 non presenta sostanziali variazioni rispetto all'anno precedente.

Le uniche novità riguardano la riduzione al 50% dell'imposta dovuta sull'unica unità immobiliare non locata o concessa in comodato dai titolari di pensioni maturate all'estero e l'esenzione IMU in riferimento alla prima rata per gli immobili posseduti a titolo di proprietà e nei quali si svolgono attività connesse al turismo ricettività alberghiera e spettacoli.

Terminata l'illustrazione,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio comunale **n. 10 in data 02.04.2020**, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;
- con deliberazione del Consiglio comunale **n. 9 in data 02.04.2020**, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota integrativa al DUP per l'esercizio finanziario 2020-2022;
- con deliberazione del Consiglio comunale **n. 29 in data 28.07.2020**, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2019;
- con deliberazione di Giunta comunale **n. 148 del 22.12.2020** che nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023, ha approvato il PEG provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

**RICHIAMATO** il decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.13 del 18.01.2021, il quale differisce al 31.03.2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per il triennio 2021-2023;

**VISTI** gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

**VISTA** la legge 147/2013 con la quale è stata istituita la IUC- Imposta Unica Comunale, in particolare per le disposizioni inerenti le componenti IMU e TASI;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 738 della Legge 27.12.2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) che ha abolito l'imposta unica comunale a decorrere dal 01.01.2020, ad eccezione della componente TARI, e chiarisce che l'Imposta Municipale Unica IMU è disciplinata dal 01.01.2020 dal'art.1 comma 739 a comma 783 della legge di bilancio 2020;

**VISTO** il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Unica approvato con propria deliberazione n. 16 del 04/06/2020;



# COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi  
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162  
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



## DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 DEL 16-03-2021

**EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;

**VISTO** l'art. 53, comma 16 della Legge 388/2000 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali e le tariffe dei servizi pubblici, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è fissato entro la data stabilita **da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione**;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**PREMESSO** che il D.L. 18/2020 all'art 107 comma 2 stabilisce che *“per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge”*;

**RICHIAMATO** l'art.1, comma 757, della Legge 160/2019, il quale stabilisce che: *“In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote”*.

**APPURATO CHE** con la risoluzione 1/DF/2020 il ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che l'obbligo di utilizzo del prospetto di cui al comma 757 art. 1 legge di bilancio 2020 entrerà in vigore solo a partire dal 2021, alla luce di una lettura sistemica dei commi 756/757;

**VERIFICATO** che il prospetto sopra richiamato alla data del 08/03/2021 non è stato pubblicato all'interno del portale del federalismo fiscale e pertanto si ritiene di procedere all'approvazione e conferma delle aliquote dell'anno 2020 senza l'utilizzo del prospetto previsto dalla legge;

### RICHIAMATI

- il comma 745 dell'art. 1 della Legge 27.12.2019 n. 160 che testualmente recita: *“La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori (...)”*;



# COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi  
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162  
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



## DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 16-03-2021

**DATO ATTO** che il Comune di Lovere è comune montano ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.;

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 1 comma 754 della L.160/2019, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- a) aliquota di base: 0,86 % (aumento sino a 1,06 % o diminuzione fino ad azzeramento);
- b) aliquota abitazione principale: 0,5% (aumento sino a 0,6 % o diminuzione fino ad azzeramento);
- c) fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,1% (possibile diminuzione fino ad azzeramento);
- d) fabbricati merce: 0,1% (aumento sino a 0,25% o diminuzione fino ad azzeramento) - dal 2022 esente;
- e) terreni agricoli: 0,76% (aumento sino a 1,06 % o diminuzione fino ad azzeramento);
- f) immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 0,86% (aumento sino a 1,06 % o diminuzione fino allo 0,76%);
- g) altri fabbricati e aree fabbricabili: 0,86% (aumento sino a 1,06 % o diminuzione fino ad azzeramento);

**RICHIAMATO** il comma 740 dell'art. 1, della L. 160/2019 che ha chiarito che: *“Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.”*;

**TENUTO CONTO** che dall'imposta dovuta, ai sensi del comma 749 della L.160/2019, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**APPURATO CHE** ai sensi dell'**art.1 comma 755 della Legge 160/2019**, a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, **possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento**, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 28 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2015) - così come integrato dall'art. 1, **comma 1133, della Legge 145/2018 (Legge di stabilità 2019) dall'art. 1, comma 37, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205**, a decorrere dal 1° gennaio 2018 - che stabilisce che: *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui*



# COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi  
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162  
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



## DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

**N. 3 DEL 16-03-2021**

al [comma 677](#) dell'articolo [1](#) della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016. Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017. **Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018**”;

**RICHIAMATE** le proprie precedenti deliberazioni

- n. 17 del 03.09.2014 avente ad oggetto “*Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione della componente TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2014*”;
- n. 23 del 17.07.2015 avente ad oggetto “*Imposta Unica Comunale (I.U.C.): esame ed approvazione modifiche al vigente regolamento*”;
- n. 5 del 30.04.2016 avente ad oggetto “*Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – componente TA.S.I. (Tassa sui Servizi Indivisibili) – conferma maggiorazione ex. Art. 1, comma 28 della Legge 208/2015*”;
- n. 5 del 30.03.2017 avente ad oggetto “*Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – componente TA.S.I. (Tassa sui Servizi Indivisibili) – conferma maggiorazione ex. Art. 1, comma 28 della Legge 208/2015*”;
- n. 2 del 27.03.2018 avente ad oggetto “*Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – componente TA.S.I. (Tassa sui Servizi Indivisibili) – conferma maggiorazione ex. Art. 1, comma 28 della Legge 208/2015*”;
- n. 1 del 05.03.2019 avente ad oggetto “*Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – componente TA.S.I. (Tassa sui Servizi Indivisibili) – conferma maggiorazione ex. Art. 1, comma 28 della Legge 208/2015*”;
- n. 17 del 04.06.2020 avente ad oggetto “*Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria ex legge 160/2019 - anno 2020*”;

**RITENUTO** pertanto di avvalersi per l’anno 2021 della facoltà di incrementare l’aliquota base di cui al comma 754, in sostituzione della ex maggiorazione TASI, dello 0,8 per mille, pari alla maggiorazione degli anni 2015-2019;

**CHIARITO CHE** tale aliquota maggiorata è applicata solo agli immobili non dichiarati esenti da espressa disposizione normativa e rientranti nelle fattispecie previste dal comma 754, ovvero immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 l.160/2019;

**VERIFICATO** pertanto che per gli immobili merce e fabbricati rurali strumentali, esclusi dall’applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille per il 2021 ma assoggettati negli anni precedenti, è necessario stabilire, al fine di mantenere un’invarianza di gettito rispetto al 2019, un’aliquota IMU 2021 pari allo 0,8 per mille;

**STABILITO CHE** in relazione al periodo precedente, nella complessità del quadro normativo e in attesa di chiarimenti, **qualora ulteriore specifica normativa o interpretazione autentica da parte del ministero o agenzia delle entrate ripristinasse l’applicabilità della maggiorazione anche a immobili merce (comma 751) e fabbricati rurali strumentali (comma 750)**, per tali fattispecie l’aliquota IMU



# COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi  
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162  
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



## DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 DEL 16-03-2021

2021 non può superare in ogni caso lo 0,8 per mille;

**STABILITO CHE** l'aliquota maggiorata non si applica in ogni caso alle abitazioni principali non esenti;

**TENUTO CONTO** delle modifiche normative introdotte dalla legge di bilancio 2021 n.178/2020; e in particolare:

- della riduzione IMU al 50% del dovuto per i titolari di pensioni maturate all'estero per IMU maturata sull'unica unità immobiliare non locata o concessa in comodato posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da soggetto non residenti e titolari pensione maturata con Stati per i quali è presente una convenzione contro le doppie imposizioni;
- dell'esenzione IMU in riferimento alla prima rata per gli immobili posseduti a titolo di proprietà e nei quali si svolgono attività connesse al turismo ricettività alberghiera e spettacoli;

**TENUTO CONTO** del gettito IMU nell'annualità 2019, delle modifiche applicative dal 01.01.2021, nonché delle specifiche necessità del Bilancio di Previsione 2021 per effetto delle quali appare opportuno deliberare le aliquote come di seguito riportate nell'allegato A;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2020 le delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti al ministero ai fini della loro validità devono essere comunicate entro il 14 ottobre nonché pubblicate entro il 28 ottobre dell'anno d'imposta in corso;

**VERIFICATO** che ad oggi non è stato ancora pubblicato il citato decreto e che pertanto si ritengono valide le precedenti disposizioni ancora in vigore, in particolare

- la nota protocollo 24674 del 11.11.2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Direzione - Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale - avente ad oggetto "*Procedura di trasmissione telematica, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali. Modifiche*" con la quale è stato ribadito che la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento degli stessi nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di trasmissione;
- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 06.04.2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16.04.2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [ww.portalefederalismofiscale.gov.it](http://ww.portalefederalismofiscale.gov.it);

**VISTO** il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per quanto di competenza, dal Responsabile dell'Area Gestione Risorse;

**VISTO** il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile di Ragioneria in ottemperanza alle disposizioni contenute all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**CON VOTI** unanimi e favorevoli espressi per appello nominale dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti.

**DELIBERA**



# COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi  
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162  
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



## DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 DEL 16-03-2021

### PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE RIPORTATO

- 1) **DI DETERMINARE**, per l'anno 2021, per l'applicazione dell'IMU le aliquote come da allegato A;
- 2) **DI CONFERMARE** per l'anno 2021 l'applicazione della maggiorazione di cui al comma 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nella stessa misura applicata per l'anno 2020, ovvero lo 0,8 per mille, agli immobili non dichiarati esenti da espressa disposizione normativa e rientranti nelle fattispecie previste dal comma 754;
- 3) **DI STABILIRE CHE:**
  - nella complessità del quadro normativo e in attesa di chiarimenti, qualora ulteriore specifica normativa o interpretazione autentica da parte del ministero o agenzia delle entrate ripristinasse l'applicabilità della maggiorazione anche a immobili merce (comma 751) e fabbricati rurali strumentali (comma 750), per tali fattispecie l'aliquota IMU 2021 non può superare in ogni caso lo 0,8 per mille;
  - l'aliquota maggiorata non si applica in ogni caso alle abitazioni principali non esenti;
- 4) **DI DETERMINARE**, per l'anno 2021, le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale unica:
  - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 5) **DI DARE ATTO** che, sulla scorta della vigente normativa, le aliquote approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 01.01.2021;
- 6) **DI DARE ATTO** altresì che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del Tributo si rimanda al Regolamento IMU approvato in data odierna con propria precedente deliberazione n. 16 del 04/06/2020;
- 7) **DI DARE ATTO** le date di versamento dell'imposta per l'anno 2021 rimangono quelle previste dalla norma e dal regolamento all'art. 15 (16 giugno- 16 dicembre);
- 8) **DI PROCEDERE** alla trasmissione telematica della presente deliberazione mediante inserimento della medesima nel Portale del federalismo fiscale al fine di ottemperare agli adempimenti previsti in materia dal Legislatore centrale;
- 9) **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area Gestione Risorse Andrea Tiraboschi l'adozione degli atti conseguenti l'esecuzione del presente provvedimento.



# COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi  
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162  
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704

---



## DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

**N. 3 DEL 16-03-2021**

Quindi,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**RAVVISATA** l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

**CON VOTI** unanimi e favorevoli espressi per appello nominale dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti.

### DELIBERA

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4°, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18.02.2000 n. 267);



# COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi  
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162  
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



## DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 16-03-2021

**IL Sindaco**  
**PENNACCHIO ALEX**

**IL Segretario Comunale**  
**GREGORINI FABIO**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

### A T T E S T A

che la presente deliberazione è **divenuta esecutiva** il giorno 16-03-2021

○ *decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione - art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000*

X *perché dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000*

Dalla residenza comunale, li 16-03-2021

**IL Segretario Comunale**  
**GREGORINI FABIO**